



COMUNE DI SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE
Città Metropolitana di Reggio Calabria

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 55 D.LGS 117/2017 E SS.MM. DEL CODICE DEL TERZO SETTORE, PER LA COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI SOGGETTI STRANIERI – **CAT: ORD. - NELL'AMBITO DELLA RETE SAI - TRIENNIO 2026/2028**

CUP J21J26000530001

Amministrazione procedente: Comune di Sant'Alessio in Aspromonte

- Città Metropolitana di Reggio Calabria -

In esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale n 9 del 06.02.2026 e della successiva Determina dirigenziale n.34 del 16.02.2026

In ottemperanza con il D.M. 18/11/2019 e s.m.i. e la normativa in materia, il Comune di Sant'Alessio in Aspromonte attraverso la presente procedura, intende procedere all'individuazione del partner per lo sviluppo della coprogettazione e la gestione di azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di soggetti stranieri nell'ambito della rete SAI - **TRIENNIO 2026/2028 CAT. ORDINARI**

Premesso che

- La Legge n. 189/2002 ha istituzionalizzato il primo sistema pubblico per l'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, cd. SPRAR (oggi SAI), diffuso su tutto il territorio italiano con il coinvolgimento delle istituzioni centrali e locali, secondo una condivisione di responsabilità tra Ministero dell'Interno ed enti locali;
- Con il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni con legge 18 dicembre 2020, n. 173, la definizione di “Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati” è stata sostituita da “Sistema di accoglienza e di integrazione” - SAI
- l'art 10 delle Linee Guida approvate dal D.M. 18/11/2019 consente agli Enti pubblici di realizzare gli obiettivi del progetto SAI grazie alla collaborazione di un soggetto attuatore (partner) in grado di offrire supporto all'Ente medesimo nelle attività necessarie alla progettazione, gestione ed erogazione del servizio;

- il D.Lgs. 117/2017 (art. 55) prevede lo strumento della coprogettazione per l'esecuzione di progetti sociali;
- il decreto Ministeriale n. 53671 del 03.12.2025 ha ammesso a finanziamento per il **TRIENNIO 2026/2028** il progetto in questione rivolto a n. 66 soggetti immigrati CAT. ORD. per l'importo totale di euro 3.246.634,20.
- Con Delibera di Giunta Comunale di Sant'Alessio in Aspromonte n. 9 del 06.02.2026 è stato disposto di avviare, pertanto, una procedura ad evidenza pubblica in conformità alle norme e secondo le disposizioni contenute negli avvisi di selezione ai sensi della L. 328/2000, del D. Lgs. 117/2017 e ORD. 72/2021, atta ad individuare uno o più soggetti del Terzo settore in possesso dei necessari requisiti e capacità per divenire partner del Comune di Sant'Alessio in Aspromonte per la coprogettazione e la gestione delle azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione dei beneficiari del progetto SAI categoria ORD. di cui l'Ente è titolare.

Art. 1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Comune di Sant'Alessio in Aspromonte, sede legale in Piazza Libertà 3

Codice Fiscale: 80003150804,

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Antonio Calabro'

Art. 2. OGGETTO – QUADRO DI RIFERIMENTO – NORMATIVA APPLICABILE

Il presente Avviso è finalizzato alla co-progettazione di un intervento necessario alla realizzazione del progetto per l'accoglienza di soggetti stranieri CAT ORD. – numero soggetti immigrati 66 nell'ambito della Rete SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione per il **TRIENNIO 2026/2028**, il cui obiettivo è la (ri)conquista dell'autonomia individuale dei beneficiari accolti, attraverso un percorso di accoglienza ed insediamento territoriale, che tenga conto della complessità della presa in carico (in termini di diritti e di doveri, di aspettative, di caratteristiche personali, di storia, di contesto culturale, politico, sociale di provenienza)

Il progetto si pone l'obiettivo di ospitare 66 soggetti stranieri, di cui 14 presso strutture ubicate in Sant'Alessio in Aspromonte e 52 presso strutture ubicate in Reggio Calabria.

A tal fine l'Amministrazione intende avvalersi di un ente attuatore che deve operare all'interno di strutture nella propria disponibilità, ubicate nel territorio dell'ente locale proponente ed aventi le caratteristiche di cui all'art. 19 "Requisiti delle strutture" del D.M. 18/11/2019 e s.m.i.

L'accoglienza integrata comporta la presa in carico dei beneficiari e comprende i seguenti servizi minimi obbligatori:

1. Accoglienza materiale;
2. Mediazione linguistico-culturale;
3. Servizio di Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
4. Orientamento e accesso ai servizi del territorio;
5. Formazione e riqualificazione professionale;
6. Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
7. Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
8. Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;

9. Orientamento e accompagnamento legale;
10. Tutela psico-socio-sanitaria;
11. Utilizzo Banca Dati SAI;

Fermi restando i servizi minimi appena elencati, i progetti destinati all'accoglienza dei soggetti stranieri ORD. devono prevedere i seguenti servizi specifici:

- a) Obbligo di pubblicità del progetto secondo le linee guida generali a valere sul fondo SAI
- b) Rendicontazione delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole stabilite dal Ministero dell'Interno per la gestione di progetti della rete SAI, ai sensi del Manuale Unico di Rendicontazione SAI Versione 2.0 (Aprile 2025).

Il presente avviso è pubblicato in coerenza con le seguenti disposizioni legislative:

- Legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.lgs. 3/07/2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6/06/2016 n. 106” e ss.mm.ii;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 72 del 31/03/2021;
- Art 7 del DPCM del 30/03/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona”
- Legge n. 661/1990 e successive modifiche ed integrazioni - “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- D.M. del 18/11/2019 e art. 35 Del ORD. 18/11/2019 prescrizione di servizi specifici aggiuntivi;
- D.Lgs. n. 142/2015 Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
- il DPR 28/12/2000 n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e s.m.i.;
- il D.lgs. 03/07/2017 n. 117 – Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- il Decreto n. 72/2021 – Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore.
- Manuale unico di rendicontazione SAI di aprile 2025

Gli Enti del Terzo Settore che intendono presentare la relativa progettualità con le modalità delle linee guida allegate al ORD. 18/11/2019, dovranno fare riferimento per la predisposizione delle stesse a quanto di seguito indicato. Il Comune di Sant’Alessio in Aspromonte è titolare delle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, progettazione, valutazione, monitoraggio e controllo.

Art. 3 DURATA

L'accordo di collaborazione relativo alla co-progettazione, da stipularsi in forma di convenzione tra questo Comune e il partner selezionato, ha durata dalla data di stipula della convenzione sino al 31/12/2028, oltre ad eventuale proroga sottoscritta per come previsto dalla normativa vigente.

Infatti, la durata della coprogettazione potrà essere modulata in corso di svolgimento qualora il finanziamento consenta ulteriori sviluppi temporali del progetto.

Art. 4 MODALITA' DI FINANZIAMENTO - SPESE AMMESSE AL RIMBORSO

Il centro di accoglienza per il triennio 2026/2028 relativo alla rete SAI "CAT ORD. COD 406 PR-3" è finanziato per euro € 3.246.634,20,

Si precisa, pertanto, che il costo massimo per l'accoglienza dei soggetti stranieri CAT. ORD. è stato fissato nell'importo di € 1.082.21,40 annue con Decreto Ministeriale 53671 del 03.12.2025, sulla base di quanto disposto all'art. 7 co. 1 delle Linee guida del ORD. del 18/11/2019.

La proposta di co-progettazione sarà pertanto modulata dall'Ente Locale titolare in collaborazione con il soggetto individuato quale partner, tenendo conto del Piano finanziario preventivo approvato da parte del Ministero competente, in ottemperanza alle indicazioni del manuale unico di rendicontazione SAI in vigore e degli atti correlati.

Il finanziamento ministeriale verrà erogato al soggetto attuatore nei tempi e modi stabiliti dal Ministero dell'Interno e comunque, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento dei fondi previsti e solo dopo l'avvenuto accredito dei fondi stessi assegnati all'Ente locale, a seguito di presentazione di regolare fattura che sarà emessa dal soggetto attuatore, nel rispetto delle direttive del Ministero dell'Interno per la gestione di progetti della rete SAI e degli atti correlati.

Ai sensi dell'art. 1.1 "Principi e criteri generali della rendicontazione" e seguenti del Manuale Unico di Rendicontazione SAI Versione 2.0 (Aprile 2025), la rendicontazione del suddetto progetto dovrà seguire il principio dei costi reali e dovrà corrispondere a pagamenti eseguiti, comprovati da giustificativi di spesa ed effettivamente sostenuti dall'Ente locale e dall'ente attuatore.

Nello specifico l'esclusione di lucro dall'attività svolta, conseguente ad una rendicontazione attraverso i singoli giustificativi di spesa, non è incompatibile né con la nozione di impresa né con lo svolgimento di procedure di affidamento dei servizi attraverso contratti di natura commerciale.

La spesa deve presentare le seguenti caratteristiche:

- essere riferita a voci di costo ammissibili in relazione al FNPSA
- essere comprovabile e documentata con giustificativi originali
- essere priva di correzioni e leggibile in ogni parte, con particolare attenzione ai caratteri numerici (importi, date, ecc.)
- essere conforme alle norme contabili e fiscali vigenti in materia
- essere definitivamente iscritta nella contabilità del soggetto che rendiconta (senza possibilità di recupero) e deve essere identificabile e distinguibile dalle spese per le altre attività (tenuta di una contabilità analitica o comunque di un'opportuna codifica che consenta l'identificazione delle spese attinenti alle attività di progetto) attraverso la predisposizione di una contabilità separata con l'indicazione di un codice di centro di costo

- essere ascrivibile per competenza al periodo di svolgimento delle attività progettuali afferenti al D.M. di finanziamento MANUALE UNICO di RENDICONTAZIONE del SAI aprile 2025
- avere un importo congruo ed essere riferita a costi sostenuti secondo principi di economia e sana gestione finanziaria
- essere strettamente connessa al progetto approvato e funzionale al raggiungimento degli obiettivi dello stesso
- rientrare in una delle categorie di spesa previste dal Piano finanziario approvato ed essere contenute nei limiti dell'importo finanziato
- non essere finanziata con altri fondi pubblici comunitari e/o nazionali
- essere imputata al progetto al netto di eventuali detrazioni di spesa o ricavi.

La rendicontazione a costi reali si applica *mutatis mutandis* all'ente attuatore e anche ai soggetti assimilati a quest'ultimi (consorzi e consorziate).

Art. 5 LUOGO DI ESECUZIONE

Le strutture utilizzate per l'accoglienza devono avere i seguenti requisiti, nel caso in cui il proponente non volesse continuare ad utilizzare le strutture già in essere e locate per il progetto in questione, le nuove strutture dovranno:

- a) essere destinate ad uso residenziale e/o a civile abitazione,
- b) essere immediatamente e pienamente fruibili;
- c) essere ubicate nel territorio dell'ente locale proponente;
- d) rispettare i requisiti strutturali/organizzativi previsti dalla normativa regionale/nazionale vigente (ad es. deve essere rispettato il rapporto tra il numero del personale stabilmente presente nella struttura e quello degli utenti, sulla base della normativa di riferimento, così come delle singole professionalità coinvolte);
- e) essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative per l'accoglienza di soggetti portatori di esigenze particolari;
- f) essere ubicate in luoghi possibilmente serviti da mezzi di trasporto al fine di garantire una efficace erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata;
- g) rispettare avere costi di locazione in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale determinati in base ai parametri fissati dall'Agenzia delle entrate (banca dati quotazioni immobiliari);
- h) essere destinate esclusivamente a progetti SAI, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accoglienza nell'ambito del sistema è assicurata in strutture specialistiche destinate a soggetti con particolari vulnerabilità.
- i) essere dotate di Regolamento che dovrà essere tradotto al fine di renderlo comprensibile da ogni soggetto straniero accolto.

Il progetto di accoglienza deve assicurare una disponibilità non inferiore a 66 posti complessivi secondo le linee guida ministeriali.

Per quanto riguarda i luoghi di accoglienza qualora non ancora disponibili al momento della presentazione della domanda progettuale si evidenzia la obbligatorietà da parte degli enti attuatori

nell'individuarli e renderli operativamente fruibili per le attività previste dal progetto entro e non oltre il mese di marzo 2026.

Per quanto non previsto e ad integrazione di quanto definito nel presente Avviso si rinvia al D.M. del 18/11/2019, al “Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale”, al “Manuale unico di rendicontazione SAI 2.0” versione di aprile 2025 e agli atti correlati.

Nell'eventualità che l'immobile messo a disposizione dall'ente locale non risulti più disponibile per l'accoglienza dei beneficiari dopo l'affidamento del servizio, per qualsiasi causa, e fatte salve le ipotesi di causa di forza maggiore non prevedibili al momento della partecipazione alla presente procedura, l'ente locale di concerto con il soggetto attuatore si impegnano, ognuno per quanto di competenza, a reperire strutture idonee per come indicato al punto precedente.

Art. 6 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE COMPARATIVA – REQUISITI

La presente procedura non consiste nell'affidamento di un servizio in appalto e a fronte di un corrispettivo.

Possono presentare la manifestazione di interesse gli Enti del Terzo Settore, come definiti dall'art.4 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore”, e coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente Avviso.

Gli Enti del Terzo Settore interessati potranno presentare la propria proposta sia in forma singola che associata.

Nel caso di raggruppamento è necessario essere già formalmente costituiti nella forma aggregata individuata prima della presentazione della propria candidatura, oppure al momento della presentazione delle candidature definire i componenti e presentare una dichiarazione di impegno a costituirsi in forma aggregata, costituzione formale che dovrà necessariamente avvenire prima della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione nella forma della convenzione.

Gli enti attuatori devono possedere un'esperienza almeno quinquennale e consecutiva nell'accoglienza di soggetti stranieri debitamente documentata; nel caso in cui gli enti attuatori si costituiscono in consorzio, ovvero in ATS, il suddetto requisito deve essere posseduto dai soggetti facenti parte dell'A.T.S. /A.T.I./R.T.I.

Art. 7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione tutti i soggetti indicati all'articolo 6 in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale e idoneità professionale:

- assenza di ogni condizione che possa determinare l'esclusione dalla presente procedura e/o di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. In caso di associazione temporanea di scopo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante all'associazione o al consorzio, mentre nel caso di consorzi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 65, comma 2, del D.lgs. 31.03.2023 - n. 36, deve essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio. Il possesso dei requisiti viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le modalità ivi indicate utilizzando il modello di domanda di partecipazione allegato al presente avviso;

- insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall'art. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, analogicamente applicato alla presente procedura, per le finalità richiamate in premessa, ed in quanto compatibili;
- iscrizione al RUNTS. In caso di associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante all'associazione o consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 65, comma 2, del D.lgs. 31.03.2023 - n. 36 dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio;
- iscrizione nel Registro degli enti e delle associazioni, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che svolgono attività a favore degli immigrati;
- regolarità con gli obblighi contributivi se assoggettati;
- regolarità con gli obblighi in materia di sicurezza, secondo la legislazione vigente.

I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale sono condizione sia per la partecipazione sia per la sottoscrizione della convenzione con il Consorzio e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dello stesso, per tutta la durata di attuazione del progetto.

B) Capacità economica- finanziaria e tecnico-professionale

- comprovata esperienza: esperienza un'esperienza almeno quinquennale e consecutiva nell'accoglienza di soggetti stranieri debitamente documentata, comprovata dalla presentazione di una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in cui sono elencati attività, importi e servizi svolti.

In caso di ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attività assegnata deve ricorrere per ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati;

- Possesso di certificazione rilasciata dal Servizio Centrale del Ministero dell'Interno, in relazione ai controlli di II livello effettuati sui progetti SAI riferiti agli anni di attuazione: 2019 - 2020-2021-2022-2023, attestante, per almeno due dei cinque anni indicati, la comunicazione della decurtazione economica pari a ZERO. In caso di ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), il suddetto requisito deve ricorrere per ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati;

capacità economica e finanziaria: Fatturato globale maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura (2023-2024-2025) almeno pari ad € 1.000.000,00 IVA esclusa se dovuta.

La mancanza di uno o più requisiti comporterà la non ammissione della candidatura al presente avviso.

Art. 8 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

Le domande di partecipazione e le proposte progettuali dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 13.03.2026 tramite Posta certificata, all'indirizzo protocollo.santalessio@asmepec.it

I documenti dovranno essere firmati digitalmente dal/i dichiarante/i e si sostanziano in:

Manifestazione di interesse con autodichiarazione dei requisiti come da (Allegato A);

Piano finanziario preventivo su base annuale come da (Allegato B);

Organigramma come da (Allegato C);

Dichiarazione per consorzi/associazioni temporanee, qualora ricorra il caso, come da allegato (Allegato D)

Proposta progettuale avente le caratteristiche di cui al successivo paragrafo.

In caso di forma aggregata l'invio, tramite un'unica PEC, sarà a cura del solo soggetto capofila che raccoglierà la documentazione necessaria dagli altri partner.

Non saranno prese in considerazione le domande o la documentazione trasmessa con modalità diverse da quelle indicate o inviate da indirizzi e-mail ordinari o pervenute oltre il termine a pena di inammissibilità.

L'istanza dovrà contenere due cartelle:

A. "DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE", che dovrà contenere la domanda di partecipazione e le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Allegato A), eventuale dichiarazione per consorzi/associazioni temporanee (Allegato D)

B. "PROPOSTA PROGETTUALE", in carta A/4 max 30 fogli numerate (da 1 a 30) caratteri tipo "Times New Roman", in dimensione non inferiore a 12, esclusi gli allegati a corredo del progetto che il Soggetto proponente potrà inviare che dovrà contenere il progetto del soggetto proponente come meglio specificato di seguito, il Piano finanziario preventivo su base annuale come da (Allegato B) e Organigramma come da (Allegato C);

A - Documentazione di partecipazione

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 devono essere redatte come da format allegati (Allegati A -D) e compilate in ogni loro parte. A pena di esclusione, la domanda e le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del soggetto. Nel caso in cui gli atti della procedura siano sottoscritti da un procuratore, quest'ultimo dovrà presentare, pena l'esclusione, copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile.

In caso di forma associata ciascun soggetto che ne fa parte dovrà compilare la domanda di partecipazione e le dichiarazioni di cui sopra. Tale documentazione dovrà essere inserita nella "documentazione di partecipazione" e trasmessa dal solo ente capofila della forma aggregata, via PEC.

In caso di partecipazione in forma aggregata dovrà essere presentata l'apposita dichiarazione (Allegato D) che dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti della forma associata.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

B - Proposta progettuale

La proposta progettuale in carta A/4 max 30 fogli numerate (da 1 a 30), caratteri tipo "Times New Roman", in dimensione non inferiore a 12, esclusi gli allegati a corredo del progetto che il Soggetto proponente potrà inviare dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'ente partecipante alla procedura di co-progettazione.

Nel caso di forma associata temporanea e di consorzio di cui all'art. 65 del D.lgs. 31 marzo 2023, n.36, gli allegati costituenti la proposta progettuale, dovranno essere prodotti in forma congiunta e dovranno essere sottoscritti da tutti i Legali rappresentanti degli ETS associati/consorzati.

Nel caso in cui venga presentato atto notarile di forma aggregata, la proposta progettuale può essere sottoscritta dal solo capogruppo.

La proposta progettuale, compilando l'organigramma di cui all'allegato "C" , deve indicare di avere figure professionali competenti e esperienza nel settore di riferimento.

I nominativi indicati in fase della presentazione della proposta progettuale, con i relativi curricula vitae non sono vincolanti per l'attuazione del progetto e potranno essere sostituiti, prima dell'avvio del progetto con figure di pari professionalità e competenza.

La proposta progettuale dovrà contenere:

- L'indicazione ed enucleazione di ogni servizio minimo garantito; i risultati attesi e l'indicazione di ogni altra eventuale azione progettuale ritenuta utile, nella fase di progettazione, per consentire la necessaria valutazione da parte della Commissione Comunale che verrà incaricata con successivo atto amministrativo;
- Costo annuale del servizio ed autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 di disporre di personale idoneo da impegnare nelle attività previste dalle linee guida di progetto.

In sede di valutazione delle proposte progettuali la commissione tecnica di valutazione potrà, in caso di necessità, richiedere, tramite PEC, precisazioni ed integrazioni rispetto alla documentazione presentata, indicando un congruo tempo per il riscontro.

Art. 9 MODALITA' DI SELEZIONE

L'esame della documentazione amministrativa e la valutazione delle proposte progettuali vengono effettuati da una commissione tecnica appositamente costituita con determinazione dirigenziale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione.

La procedura si svolgerà in tre fasi distinte:

- A) Valutazione delle istanze di manifestazione di interesse con selezione dei partners per la co-progettazione al fine dell'elaborazione del progetto definitivo;
- B) Co-progettazione condivisa, attraverso l'attivazione di un tavolo di confronto che si riunisce anche in più sessioni, con la possibilità di discutere gli aspetti attuativi della proposta progettuale presentata. La procedura avrà come base di discussione il progetto presentato dal soggetto ammesso a questa fase rispetto al quale questo Comune ed il soggetto attuatore/partner potranno definire e condividere modalità attuative di maggior dettaglio o parzialmente diverse rispetto a quelle inizialmente proposte per perseguire più efficacemente gli obiettivi comuni.

Nel tavolo di confronto saranno approfondite quindi le modalità realizzative delle proposte, interventi, attività, individuando anche i possibili miglioramenti apportabili alle proposte formulate e richiesti in tale sede al soggetto individuato, quale partner.

- C) Stipula della Convenzione, elaborata in accordo con il/i soggetto/i partner.

Art. 10 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

La valutazione delle proposte avverrà secondo la seguente griglia di attribuzione di punteggi:

Criteri di valutazione	Punteggio MAX 100 punti da assegnarsi secondo i criteri sotto elencati:
Esperienza maturata dal proponente sia nell'ambito specifico di riferimento che nell'ambito della macro area dei servizi sociali alla persona (precedenti convenzioni con enti pubblici, ecc.). Verrà valutato il curriculum e le esperienze pregresse dell'ente proponente la proposta progettuale.	15
Rappresentazione della propria organizzazione complessiva attuale. Conformità e sostenibilità della proposta rispetto alle finalità generali della progettazione SAI.	20
Verrà valutato il requisito o meno – possesso di accreditamento regionale -relativo alla gestione diretta sia dei Servizi per il Lavoro e sia dei Corsi di Formazione rivolti al personale ed ai beneficiari. Verranno valutati i suddetti requisiti se posseduti, eventualmente, da uno o più componenti del R.T.I. /A.T.I/ A.T.S. costituito o costituendo per il progetto.	25
Verranno valutati i rapporti e legami con il territorio e con i relativi servizi, il cui possesso dovrà essere certificato attraverso protocolli di collaborazione, partenariati o lettere di intenti, stipulati con associazioni del territorio, Enti, ecc. Descrizione dei sistemi per garantire la continuità del servizio in casi di imprevisti quali emergenza/assenze/scioperi.	20
Realizzazione di attività di sensibilizzazione ed animazione socio-culturale e produzione di materiale informativo per promuovere le attività progettuali. Verranno valutate le attestazioni di proposte migliorative relative ad altre attività da attuare, eventualmente, a favore dei beneficiari.	20

Le proposte progettuali saranno valutate da una Commissione Tecnica mediante attribuzione di punteggio numerico assegnato secondo il suddetto sistema di valutazione. Viene fissato il punteggio minimo di 60/100, che se non raggiunto costituirà motivo di esclusione dalla presente selezione.

La procedura di selezione è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un unico soggetto, ove il progetto presentato risulti idoneo e coerente rispetto a quanto indicato nell'Avviso.

Art. 11 PRESCRIZIONI DI SELEZIONE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno far pervenire, entro le ore 13.00 del giorno 13.03.2026 - esclusivamente via PEC all'indirizzo: protocollo.santalessio@asmepec.it , a

pena d'esclusione, la propria manifestazione, unitamente agli allegati richiesti, il tutto firmato digitalmente dal Legale rappresentante del soggetto partecipante.

Il RUP procederà alla verifica della data di arrivo delle pec entro il termine previsto, accertando la presenza della documentazione di partecipazione e della proposta progettuale.

Nel caso, pronuncerà le relative esclusioni o richieste di integrazioni.

La Commissione successivamente procederà alla valutazione, sulla base dei requisiti previsti dal presente avviso, delle proposte progettuali ed all'attribuzione dei relativi punteggi.

La Commissione procederà, quindi, alla formulazione della relativa graduatoria.

L'accertamento della mancanza dei requisiti o della non corrispondenza tra quanto dichiarato e/o documentato rispetto alle risultanze comporterà l'esclusione del concorrente e le sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000.

ART. 12 - CONVENZIONE

L'ETS selezionato quale Ente Attuatore Partners (EAP) degli interventi e delle attività, oggetto di coprogettazione, sottoscriverà apposita Convenzione secondo le normative vigenti, regolante i reciproci rapporti fra le Parti.

Art. 13 DOCUMENTI DELLA PRESENTE PROCEDURA

- 1) Manifestazione di interesse con autodichiarazione dei requisiti come da (Allegato A);
- 2) Piano finanziario preventivo su base annuale come da (Allegato B);
- 3) Organigramma come da (Allegato C);
- 4) Dichiarazione per consorzi/associazioni temporanee come da allegato qualora ricorra il caso come da allegato (Allegato D)

Art. 14 RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente a mezzo email all'indirizzo: comunesantalessio@libero.it entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 09.03.2026

Le risposte scritte ai quesiti saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Art. 15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il dott. Antonio Calabrò

Art. 16 PUBBLICAZIONE

Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Sant'Alessio in Aspromonte

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito dell'Ente nella sezione amministrazione trasparente.

Art. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento dell'Unione Europea 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, d'ora in poi Regolamento), si informa che il Comune di Sant'Alessio in Aspromonte in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti e liberamente comunicati per iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente

comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018). Il Comune di Sant'Alessio in Aspromonte garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali dell'interessato. I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore. Con la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione, ciascun richiedente esonera l'ente locale da ogni responsabilità legata alla relativa proprietà intellettuale, nonché di consenso al trattamento e alla trasparenza dei medesimi contributi, in relazione alle idee, informazioni o qualsiasi contenuto apportato nell'ambito dei lavori del tavolo di co-progettazione. Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy.

ART. 18 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in premessa.

Sant'Alessio in Aspromonte 12.02.2026

Il RUP
Antonio Calabrò

